

AZIENDA SPECIALE PROMOZIONE ECONOMICA NUORESE (A.S.P.E.N.)

Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A.

S T A T U T O

ART. 1

SEDE

L'Azienda Speciale denominata A.S.P.E.N. "Azienda Speciale Promozione Economica Nuorese", istituita ai sensi dell'art. 32 del R.D. 20.09.1934, n° 2011, con deliberazione della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro, n° 134 del 27 agosto 1984, e autorizzazione del Comitato Regionale di Controllo n° 7417 del 21.09.1984, ha la propria sede legale in Nuoro presso la Camera di Commercio stessa.

ART. 2

SCOPI

L'Azienda ha lo scopo di promuovere esposizioni, rassegne, studi e iniziative promozionali per la valorizzazione e lo sviluppo dei settori economici e sociali della provincia nuorese, con speciale riguardo all'agricoltura, all'artigianato, all'industria, al commercio, al turismo ed attività connesse, avendo riguardo a tutte le forme possibili di interscambio e cooperazione commerciale, finanziaria e di servizi.

L'Azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.

L'Azienda favorisce, promuove, gestisce infrastrutture a favore di particolari settori economici di interesse provinciale: fiere, porti, aeroporti etc. per un potenziamento e un più efficiente funzionamento degli stessi.

Organizza corsi, seminari e conferenze per l'aggiornamento professionale dei quadri imprenditoriali, dei dirigenti e del personale delle imprese nuoresi.

L'Azienda può esercitare attività e competenze ad essa delegate o affidate dalle Amministrazioni locali o altri enti pubblici o da soggetti economici singoli o associati.

L'Azienda può inoltre: assistere gli operatori nelle procedure presso le autorità creditizie e monetarie italiane e comunitarie per accedere ai finanziamenti ed ai contributi e a prestare assistenza nelle gare di appalti internazionali.

Realizzare e gestire centri di elaborazione dati e reti informatiche utili alle imprese.

Costruire, acquisire e gestire magazzini, attrezzature e impianti idonei a favorire la penetrazione sul mercato nazionale ed estero delle produzioni delle imprese.

Svolgere attività dirette ad incentivare la "sinergia intersettoriale", accordi e "joint-venture" commerciali, industriali, scientifiche, tecnologiche, tra gli operatori locali e soggetti nazionali ed esteri.

Sviluppare il sostegno e la "formazione" di creatori di imprese e di divulgatori dell'innovazione nei campi di attività economica.

ART. 3

ORGANI

Sono organi dell'Azienda:

a) il Consiglio di Amministrazione,

- b) il Presidente e il Vice Presidente,
- c) il Collegio dei Revisori.

ART. 4

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri come segue:

- Il Presidente nominato dalla Giunta;
- 6 membri nominati dalla Giunta fra le categorie economiche rappresentate nel Consiglio camerale.

Il Consiglio nomina al proprio interno un Vice Presidente con funzioni vicarie.

Per la trattazione di specifici argomenti possono, con decisione del Presidente, essere ammessi a partecipare al Consiglio, esperti qualificati con funzioni consultive.

Del Consiglio fa parte inoltre, a titolo consultivo, il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro.

Il Direttore dell'Azienda assiste alle sedute con funzioni di segretario e redige e controfirma i relativi verbali.

I membri del Consiglio durano in carica 5 anni decorrenti dalla data di nomina e possono essere riconfermati, per una sola volta, in ogni caso decadono con la decadenza dell'Organo che li ha espressi, Giunta o Consiglio camerali. La cessazione dei membri del Consiglio dell'Azienda Speciale ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito a seguito della nomina della nuova Giunta della C.C.I.A.A. di Nuoro nella sua prima seduta utile.

I consiglieri nominati in sostituzione di quelli che per qualsiasi motivo cessassero dalla carica durante il quinquennio decadono alla scadenza dell'organo che li ha nominati (Giunta o Consiglio camerale).

Ai membri del Consiglio può essere attribuito compenso determinato dalla Giunta camerale sulla base della normativa in vigore oltre al rimborso delle spese di partecipazione compreso l'uso del mezzo proprio; per l'espletamento di particolari incarichi oltre il rimborso delle spese sostenute potrà essere di volta in volta stabilito un compenso.

ART. 5

FACOLTA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione fissa le direttive per l'attuazione degli scopi dell'Ente e, quindi, provvede con ogni più ampio potere all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Azienda, nei limiti indicati dal presente Statuto e in quelli degli stanziamenti risultanti dal Bilancio di Previsione. In particolare il Consiglio:

- a) compila il bilancio preventivo e quello consultivo, corredati dalle relative relazioni illustrative e li trasmette alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Nuoro per l'approvazione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vengono riportati in allegato a quelli della stessa Camera di Commercio;

- b) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alla gestione di servizi eventualmente assunti;

- c) delibera sugli onorari, i compensi, le indennità e i rimborsi da assegnare per effettive prestazioni a tecnici, esperti e consulenti;
 - d) propone il contingente del personale di cui all'art. 10;
 - e) delibera sulla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Azienda nei limiti del contingente di cui all'art. 10 e sul loro trattamento giuridico ed economico;
 - f) nomina tra il personale il Responsabile Tecnico Promozionale;
 - g) delibera il compenso per il Direttore e per il personale camerale eventualmente chiamato a svolgere fuori del normale orario d'ufficio e previa autorizzazione di cui all'art. 21 del D.L. 12 luglio 1982, compiti connessi con il particolare funzionamento dell'Azienda;
 - h) delibera in merito alle locazioni, agli impegni ed ai contratti di spesa poliennale. Gli impegni ed i contratti di spesa poliennali devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Camerale.
- Le delibere sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario e riportate nel registro dei verbali.

ART. 6

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si aduna ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno tre consiglieri lo richiedano per iscritto indicando i motivi della richiesta. L'ordine del giorno, predisposto dal Presidente, deve essere inviato ai componenti del Consiglio insieme con l'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche tramite telegramma, da spedire almeno due giorni prima. Le sedute del Consiglio sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 7

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente dell'Azienda; ha la firma e la rappresentanza legale; convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede, regolandone lo svolgimento.

In caso di necessità e urgenza, egli può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio, con l'obbligo di sottoporli a ratifica dello stesso alla prima riunione, da convocare non oltre il termine di quindici giorni.

Il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di assenza o impedimento o quando da lui delegato.

Al Presidente e al Vice Presidente compete una indennità di carica il cui importo è determinato dalla Giunta camerale sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 8

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Uno effettivo, con funzioni di Presidente, ed un supplente sono nominati dal Ministero dell'Industria.

Uno effettivo nominato dal Ministero del Tesoro.

Uno effettivo e uno supplente nominati dalla Giunta camerale.

Il Collegio dura in carica quanto l'organo di amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'organo di amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'azienda e in particolare:

- a) effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) esaminano il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni, ed uniformandosi per le stesse, ai contenuti previsti ai commi 3 e 4, lett. a),b),c) e d) dell'art. 55 del Decreto Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 23 luglio 1997, n. 287.

Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato dalla Giunta camerale sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in materia.

I Revisori dei conti effettivo e supplente nominati dalla Giunta camerale possono essere riconfermati una sola volta.

ART. 9

IL DIRETTORE

Il Direttore dell'Azienda è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

E' responsabile dell'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del buon andamento di ogni iniziativa programmata: predispone e coordina le attività promozionali, di assistenza alle imprese organizzative, didattiche e tecniche dell'Azienda.

Affianca l'attività del Presidente e con esso risponde al Consiglio di Amministrazione.

E' capo del personale ed ha la responsabilità' organizzativa della struttura.

ART. 10

IL PERSONALE

Per far fronte alle proprie esigenze di funzionamento, l'Azienda si avvale di personale dotato di specifica professionalità e ripartito in livelli funzionali, assunto a tempo determinato o indeterminato e retribuito secondo la normativa vigente per il settore dell'impiego privato (commercio).

Il contingente del personale è determinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio di Nuoro da sottoporre all'approvazione del competente Organo di controllo.

Per particolari compiti connessi al proprio funzionamento l'Azienda potrà avvalersi inoltre del personale di ruolo camerale preventivamente autorizzato dalla Giunta Camerale.

E' altresì prevista la possibilità che il personale camerale possa essere comandato a richiesta del Consiglio dell'Azienda ai sensi delle vigenti disposizioni del personale camerale.

ART. 11

ENTRATE DELL'AZIENDA

L'Azienda provvede alle spese necessarie per il conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari e straordinari della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro;
- b) contributi degli Enti locali e pubblici, degli Istituti di credito locali, delle Associazioni provinciali di categoria, di altri organismi o di privati;

c) eventuali contributi del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, del Ministero del Commercio con l'Estero, o di altri organismi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna e delle istituzioni comunitarie (UE);

d) proventi derivanti dall'attività dell'Azienda.

La Camera di Commercio di Nuoro fornirà inoltre i locali e i beni di consumo necessari al funzionamento dell'Azienda (riscaldamento, luce, gas, telefono, telex, telefax etc.).

La Camera di Commercio di Nuoro potrà chiedere all'Azienda un rimborso forfettario per l'uso e l'occupazione dei locali e per le spese condominiali.

ART. 12

FONDO DI DOTAZIONE

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Azienda potrà disporre di attrezzature, libri, sussidi didattici e un centro di documentazione che entreranno a far parte del fondo di dotazione dell'Azienda stessa messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Nuoro.

Di tali beni va redatto l'inventario, che costituisce apposita sezione dell'inventario camerale.

ART. 13

BILANCI

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio sono deliberati dal competente organo amministrativo dell'Azienda in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del consiglio camerale quali allegati ai bilanci della Camera di Commercio.

ART. 14

SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa è espletato dall'Istituto cassiere della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro, in base ad apposita convenzione da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati in conformità al bilancio a mezzo di reversali di incasso e di mandati di pagamento firmati dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo Contabile dell'Azienda.

Tutti gli atti contabili sono altresì visti dal Presidente dell'Azienda.

ART. 15

SCIoglimento STRAORDINARIO DEL CONSIGLIO

Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, questo potrà essere sciolto con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio soggetto ad approvazione del Comitato Regionale di Controllo.

Con la stessa deliberazione la Giunta camerale provvederà alla nomina del nuovo Consiglio.

ART. 16

CESAZIONE DELL'AZIENDA

L'Azienda ha durata indeterminata e illimitata.

Può essere soppressa in qualsiasi momento con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio approvato dal Comitato Regionale di Controllo.

In tal caso la Camera di Commercio subentrerà in tutti i rapporti dell'Azienda, fatta esclusione per quelli relativi al personale.

Le disponibilità finanziarie residue accertate saranno devolute, tramite la Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro, a favore di iniziative dirette allo sviluppo economico della provincia.

ART. 17

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Il presente statuto potrà essere modificato con provvedimento della Giunta camerale soggetto ad approvazione del Comitato Regionale di Controllo.

ART. 18

NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione del presente statuto i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla costituzione del Consiglio Camerale, di cui all'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e fino alla loro sostituzione.